

LA FORMA NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La chiarezza innanzitutto

Contestazione degli addebiti e diritto alla difesa: il connubio non è sempre facile. Gli addebiti possono non essere minuziosi, ma devono essere chiari per consentire una difesa efficace.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

Occorre essere chiari: l'inesatta esposizione dei fatti contestati al professionista determina la nullità della decisione disciplinare per violazione del diritto di difesa.

Questo accade quando, ad esempio, nella contestazione non sono enunciati né i fatti per i quali si procede e/o neppure la data della presunta commissione degli stessi; al professionista viene contestata la generica violazione di doveri ma non sono specificati i fatti a cui la contestazione si riferisce.

Proprio recentemente la Commissione Centrale degli Esercenti le Professioni Sanitarie (Cceps) si è pronunciata asserendo però che le infrazioni ai principi di deontologia professionale non debbono essere contestate con la specificità tipica del processo penale: è sufficiente il richiamo all'inosservanza dei comportamenti deontologicamente dovuti. Non sussiste, pertanto, nullità della decisione per omessa specificazione degli addebiti, quando gli addebiti medesimi siano stati espressi, se pur genericamente, ed abbiano consentito all'incolpato di difendersi. Il pronunciamento

(decisione n. 1 del 28 gennaio 2013) attiene ad un ricorso promosso da un medico veterinario che ha contestato la legittimità dell'atto di contestazione rivendicando l'illegittimità/nullità della sanzione per omessa circostanziata contestazione degli addebiti.

Il sanitario ha impugnato la nota ordinistica di convocazione, con contestuale contestazione degli addebiti, in quanto la stessa si era limitata al solo richiamo numerico degli articoli del Codice Deontologico senza riportare né la dicitura né il contenuto degli stessi e omettendo di indicare come il comportamento censurato potesse in qualche modo ritenersi lesivo delle norme deontologiche.

Nel respingere il motivo del gravame, la Cceps ha dichiarato infondata l'eccezione sollevata dal ricorrente relativamente alla pretesa illegittimità del provvedimento sanzionatorio per non essere stato messo in condizione di esperire le proprie difese. Risultava infatti agli atti che il sanitario aveva potuto conoscere con maggiore precisione, nel corso del procedimento, gli addebiti mossigli ed era stato posto nella condizione di svolgere adeguatamente la propria difesa.

Per la Commissione "l'illegittimità o meno del provvedimento disci-

plinare per violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 221/1950, ovvero per mancanza nella comunicazione di avvio del procedimento della puntuale menzione dei relativi addebiti, deve essere valutata in relazione alla effettiva possibilità di esercitare il diritto dell'incolpato di articolare le proprie difese".

È stato valutato che il ricorrente conosceva sin dalla contestazione degli addebiti i fatti a lui contestati, tant'è che aveva rilasciato - sia a voce che per iscritto - le proprie dichiarazioni difensive. Nel procedimento disciplinare la contestazione degli addebiti quindi non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l'illecito, essendo sufficiente che l'incolpato con la lettura dell'imputazione sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza correre il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascritti.

Come da costante orientamento, la Cceps ha pertanto concluso che "non sussiste il vizio di mancanza della circostanziata contestazione degli addebiti qualora la ricostruzione dei fatti appaia sufficiente, anche in relazione all'audizione preliminare svoltasi dinanzi al Presidente dell'Ordine, a rendere palesi gli addebiti, nonché a consentire una adeguata difesa da parte dell'interessato. Ciò in quanto nel giudizio disciplinare non è tassativamente necessario individuare la specifica disposizione che si assume violata, come invece accade nel diritto penale, potendosi desumere la sussistenza dell'infrazione anche sulla base di principi deontologici, o anche attinenti alla morale sociale e all'etica professionale, non necessariamente stigmatizzati da disposizioni normative specifiche". ●